



n.b. nota breve

N. 191 - ottobre 2017

Le elezioni regionali in Sicilia

Introduzione

Domenica **5 novembre 2017** si terranno **le elezioni** per il Presidente della Regione e dell'Assemblea della Regione Siciliana.

I comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana sono stati convocati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 445 del primo settembre 2017¹, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 20 settembre 2017.

Le votazioni si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 22 e le operazioni di scrutinio avranno inizio a partire dalle ore 8 di lunedì 6 novembre.

Le elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale sono contestuali. Entrambe sono a suffragio universale e diretto².

Chi si vota?

1) Presidente della Regione siciliana.

- È il Capo del Governo regionale e rappresenta la regione (art. 21, primo comma, dello Statuto d'ora innanzi "S.")
- Al contempo rappresenta il Governo statale nella Regione (art. 21, secondo comma, S.)
- Partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri con rango di Ministro con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione (art. 21, terzo comma, S.)
- Può impugnare, anche su voto dell'Assemblea regionale, "le leggi e i regolamenti dello Stato" per incostituzionalità entro trenta giorni dalla loro approvazione dinnanzi alla Corte Costituzionale (art.30³ S.)
- È componente dell'Assemblea regionale (art.1, comma 4, della L.R: n.7 del 2005)
- La carica di Presidente può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi (art.9, quarto comma, S.)

¹ Sulla base dell'art.3, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana (approvato con <u>R.D.Lgs. n. 455 del 1946</u> e convertito in legge costituzionale dalla <u>l. cost. n.2 del 1948</u>).

² La legge costituzionale n.2 del 2001 ha modificato lo Statuto stabilendo, fra l'altro, che il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea. In precedenza, il Presidente veniva invece eletto dall'Assemblea regionale.

³ L'art. 30 riporta ancora il riferimento all'Alta Corte, che è incaricata dei giudizi di costituzionalità delle leggi dell'Assemblea regionale e delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato ai sensi dell'art. 25 S.. La Corte costituzionale con sent. n. 38 del 1957 ha tuttavia sancito l'unità della giurisdizione costituzionale, assorbendo in sé le funzioni che lo Statuto attribuisce all'Alta Corte. La Suprema Corte ha asserito infatti che la "competenza [...] della Corte costituzionale quale unico organo della giurisdizione costituzionale risulta consacrata con ogni desiderabile chiarezza e senza riserve dalla Costituzione".

2) **Assemblea regionale siciliana.** La legge costituzionale n. 3 del 2013 ha fissato in 70 il numero dei componenti dell'Assemblea regionale (art.3, primo comma, S. così modificato), prima pari a 90. Essa dura in carica per 5 anni. I deputati rappresentano l'intera regione (art. 3, sesto comma) e il relativo ufficio è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo (art. 3, settimo comma, S.)⁴.

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla **L.R. 20 marzo 1951, n. 29** ("Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana") e successive modifiche (fra queste in particolare v. L.R. 3 giugno 2005, n. 7, "Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali"⁵).

Circoscrizioni:

- il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale;
- per l'elezione dell'Assemblea il territorio della Regione è ripartito in un numero di circoscrizioni pari al **numero delle province** regionali⁶. L'ambito territoriale di ciascuna circoscrizione coincide con il territorio provinciale (art. 1-bis, comma 2)

• Lista regionale e liste provinciali:

- il candidato alla carica di Presidente della Regione è capolista di una lista regionale (art. 1- bis, comma 6);
- i candidati delle liste regionali, tranne il capolista, devono essere al contempo candidati in una delle liste provinciali collegate (art. 1-*bis*, comma 9);
- ciascuna lista regionale di candidati deve comprendere un numero di candidati pari a sette, incluso il capolista (art. 1-bis, comma 7, L.R. 29/1951 e art. 2, comma 2, lett. b), l.cost. 2/2013)

Composizione delle liste:

- tutti i candidati della lista regionale, ad esclusione del capolista, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale (art. 3-ter, comma 2);
- ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio e non inferiore alla metà (con arrotondamento all'unità superiore) (art. 3-ter, comma 1)

⁴ Le incompatibilità sono state ampliate dalla Corte costituzionale con sentenze additive: esse si estendono anche alla sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un comune (nell'ambito del territorio regionale) con popolazione superiore a 20.000 abitanti (sent. 14-23 aprile 2010, n. 143) e alla sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale (sent. 7-9 novembre 2011, n. 294).

⁵ I riferimenti normativi a seguire riguardano prevalentemente le disposizioni della LR n.29 del 1951. Per ragioni di praticità espositiva, si farà menzione degli articoli o delle ulteriori partizioni interne agli stessi, ma non alla legge. La fonte legislativa sarà invece riportata nei casi in cui la stessa non coincida con la suddetta L.R..

⁶ Nel termine "province" devono ritenersi incluse anche le Città metropolitane di Palermo, Messina e Catania, che hanno sostituito le omonime province.

• Collegamento fra liste regionali e gruppi di liste provinciali:

- in sede di presentazione di ciascuna lista regionale è necessaria la dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste presentate con il medesimo contrassegno in almeno cinque collegi elettorali provinciali (art. 1-ter, comma 1);
- più gruppi di liste, concorrenti nei collegi provinciali, possono in presenza di reciproche dichiarazioni di collegamento - coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un unico candidato alla Presidenza della Regione, che è il capolista di una comune lista regionale (art. 1-ter, comma 2)

Contestualità del voto:

- l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale sono contestuali e le votazioni avvengono su un'unica scheda (art. 1, comma 2)

• Esercizio del diritto di voto:

- la scheda è unica e l'elettore può esprimere **due voti**: uno per la lista regionale e uno per la lista provinciale (art. 3, comma 2);
- voto di **preferenza**: è possibile esprimere la preferenza per uno dei candidati inseriti nelle liste provinciali (art. 3, comma 3);
- voto **disgiunto**: l'elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro (art. 3, comma 4);
- nel caso in cui l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata (art. 1-ter, comma 3)

• Elezione del Presidente:

- è proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione⁷ il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi (art. 1-*bis*, comma 10)

• Elezione dell'Assemblea: sistema proporzionale con correttivo maggioritario

Dei 70 seggi dell'Assemblea siciliana:

- 62 sono attribuiti in ragione **proporzionale** sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali (art. 1-*bis*, comma 4, L.R. 29/1951 e art. 2, comma 2, lett. *a*), 1.cost. 2/2013);
- 1 (v. *supra*) al Presidente di regione;
- 1 al capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata (art. 1-bis, comma 11);
- i restanti, fino ad un massimo di 6, ai candidati della **lista regionale del Presidente eletto**. Nell'eventualità tuttavia che la somma tra il numero dei seggi attribuiti alla lista regionale del Presidente e il numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali ad essa collegate raggiunga il totale di 42, oltre al Presidente della Regione eletto, non si procede oltre con tale attribuzione. I restanti seggi sono così ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra le liste non collegate alla lista regionale vincente, che siano state ammesse all'assegnazione dei seggi (art. 1-bis, comma 12, L.R. 29/1951 e art. 2, comma 2, lett. c), l.cost. 2/2013; v. infra "Soglia di sbarramento").

⁷ E contestualmente di deputato regionale considerato che, come detto, il Presidente di Regione è anche componente dell'Assemblea legislativa.

Si tratta in altri termini di un **premio di maggioranza** del tutto **eventuale**, finalizzato ad "agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale" (v. rubrica dell'art. 2-ter della L.R. 29/1951), che - in linea teorica - può non scattare qualora il numero dei seggi totali delle liste collegate al Presidente, compreso il seggio spettante di diritto al Presidente stesso, raggiunga già la soglia dei 42 seggi.

Il meccanismo peraltro **non assicura** necessariamente alle liste collegate al Presidente una **maggioranza** di seggi in Assemblea⁸.

Soglia di sbarramento al 5%:

- non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5% del totale regionale dei voti validi espressi (art. 1-bis, comma 5)

Come avviene l'assegnazione dei seggi?

- attraverso il metodo del quoziente Hare⁹ e dei più alti resti¹⁰ con riferimento alle liste a livello provinciale, nel rispetto della soglia di sbarramento¹¹ (art. 2-bis);
- attraverso il medesimo meccanismo con riferimento all'assegnazione dei seggi residuali che non vengono attribuiti ai candidati della lista regionale più votata (una volta raggiunti i 42 seggi, v. *supra*)¹² (art. 2-*ter*)

Pari opportunità di genere

- in ogni lista regionale i candidati (dopo il capolista) devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne (art. 14, comma 1, lett. *a)*);
- in ogni lista provinciale il numero di candidati dello stesso sesso non può eccedere i due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio¹³ (art. 14, comma 1, lett. *b*)).

a cura di Luigi Fucito e con la collaborazione di Simone Bonanni

⁸ Nel caso in cui il numero dei seggi conseguiti dalle liste provinciali collegate al Presidente sia inferiore a 28, l'eventuale premio non consente di pervenire alla maggioranza assoluta dell'Assemblea (contando il Presidente e i seggi della lista regionale collegata al Presidente si arriva infatti a 35 seggi, su un totale di 70).

⁹ Il quoziente è dato dal rapporto tra il totale dei voti validi ed il numero dei seggi da assegnare.

¹⁰ Il sistema prevede un recupero a livello provinciale.

L'ufficio centrale circoscrizionale determina innanzitutto il quoziente elettorale circoscrizionale: si divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione delle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio, trascurando l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Ad ogni lista sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della medesima lista. Eventuali seggi, che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, sono assegnati alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio. A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti (in caso di parità di resti, i seggi sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale o, qualora le cifre elettorali siano identiche, per sorteggio). Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista secondo la graduatoria in ordine decrescente delle rispettive cifre individuali (date dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio). A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

¹² I seggi sono ripartiti fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali (nel rispetto della soglia di sbarramento).

¹³ È previsto il ricorso all'arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale minore di 0,5.